



DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFFICIO I - NORMATIVA

istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

INFORMATIVA N. 69

Roma, 02.08.2002.

Alla Direzione Centrale per la Segreteria
del Consiglio di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali
SEDE

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
LORO SEDI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Gabinetto del Ministro

Alla Corte Costituzionale della Repubblica
Segretariato Generale

Al Consiglio di Stato
Segretariato generale

Alla Corte dei Conti
Segretariato generale

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Servizio del Personale

All'Istituto Superiore di sanità
Segretariato generale

Alla Cassa depositi e prestiti

All'Agenzia delle Entrate
Ufficio del Direttore

All'Agenzia del Territorio
Ufficio del Direttore

All'Agenzia delle Dogane
Ufficio del Direttore

All'Agenzia del Demanio
Ufficio del Direttore

All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -
AGEA
Ufficio del Personale

All’Istituto Posttelegrafonici - IPOST

All’ Ente tabacchi italiani - E.T.I.
Ufficio del Personale

All’Ente nazionale assistenza di volo

All’Ente nazionale per le strade statali
- ANAS

All’Istituto Nazionale di Astrofisica

Al Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro - CNEL

Agli Archivi notarili

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

LORO SEDI

Agli Enti di Patronato

LORO SEDI

A tutti gli Enti iscritti
Tramite le Sedi Provinciali
INPDAP

OGGETTO: Regolamento CE 1606/98.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti in ordine ai criteri applicativi del Regolamento CE 1606/98 nonché all’adozione di provvedimenti pensionistici non conformi alle disposizioni recate dallo stesso Regolamento, si reputa opportuno fornire più dettagliate informazioni sulle modalità operative cui attenersi nei casi di specie.

In via preliminare è opportuno richiamare il contenuto delle note che sull’argomento in oggetto sono state precedentemente diramate da questo Istituto (circolare n° 17 del 15/3/99, circolare a firma congiunta INPS-INPDAP n° 125 del 7/6/99, informativa n.° 1724/M del 24/09/1999 e informativa n° 20 dell’11/5/01) e di cui la presente comunicazione costituisce approfondimento.

Nella seconda parte della presente informativa, vengono anche proposte alcune esemplificazioni che completeranno l’analisi dell’argomento anche sotto il profilo pratico.

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato in indirizzo, stante la rilevanza che l’estensione del sistema di sicurezza sociale comunitario ai pubblici dipendenti assume, si rivolge la raccomandazione di dare la massima diffusione al presente documento presso i propri uffici centrali e periferici.

PARTE I

Domande di totalizzazione prodotte dalla data di entrata in vigore del Regolamento 1606/98.

Le istanze tendenti ad ottenere la valutazione di periodi di assicurazione vantati nell'ambito di un Paese aderente all'Unione europea hanno lo scopo di incrementare l'anzianità contributiva del richiedente ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione pensionistica nazionale ovvero, in caso di situazione previdenziale già definita, di beneficiare dei riflessi che una maggiore anzianità contributiva può comportare (ad es. riduzione o cessazioni delle penalizzazioni percentuali ex art. 11 legge 537/93 e art. 1, comma 27, legge 335/95).

Se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno, la domanda di totalizzazione è altresì valida quale richiesta di pensione a carico dello Stato estero. Detta prestazione verrà però liquidata dalla competente Istituzione previdenziale straniera al verificarsi dei requisiti anagrafico-contributivi e con la decorrenza previsti dalla normativa che essa applica.

Tanto premesso in linea generale, le domande prodotte dal personale in servizio alla data del 25/10/1998 potranno dar luogo alle due fattispecie che seguono.

A) Conseguimento del diritto a pensione esclusivamente con la valutazione dei periodi di assicurazione esteri.

In tale evenienza, si dovranno inserire fra i periodi computabili anche quelli derivanti dall'applicazione del Regolamento CE 1606/98 e risultanti dalla lettera - provvedimento emessa dal Settore pensioni internazionali di questo Istituto. In proposito, è utile precisare che detti periodi di assicurazione andranno presi in considerazione secondo la loro collocazione temporale e, salvo necessità di riduzione per contemporaneità con servizi già utili in Italia, nell'ammontare complessivo indicato nella stessa lettera-provvedimento di cui si è detto. Ciò in quanto la valutazione dei periodi di assicurazione, così come risultano dalla certificazione fornita dall'Istituzione estera (mod. E 205), è soggetta alle regole di arrotondamento proprie della legislazione del Paese in cui risultano versati. La mancata rispondenza fra l'arco temporale considerato e il totale indicato non comporta, pertanto, alcuna necessità di rettifica.

Ove vengano soddisfatti i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva previsti dalla vigente normativa italiana, l'interessato potrà accedere al trattamento di quiescenza.

La quantificazione del relativo assegno di riposo andrà effettuata in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 46 del Regolamento 1408/71, circa i criteri di calcolo della prestazione con la tecnica comunitaria del prorata.

In dettaglio, occorrerà procedere secondo le seguenti modalità:

- 1) determinazione dell'importo "teorico" della prestazione sulla base dei periodi esteri e nazionali, come se tutti fossero stati compiuti sotto la legislazione italiana;
- 2) computo dell'ammontare "effettivo" della pensione mediante riduzione della prestazione "teorica" in relazione al rapporto esistente fra i periodi compiuti sul territorio nazionale e la durata totale di tutti i periodi presi in considerazione per il calcolo dell'importo "teorico".

La pensione così risultante andrà posta in pagamento. Al fine di superare ogni perplessità al riguardo, appare conveniente chiarire che nel caso prospettato il richiedente ha titolo ad un unico trattamento pensionistico che corrisponde all'importo risultante dal calcolo del prorata.

Giova peraltro ribadire che i provvedimenti di liquidazione della prestazione (determinazione o decreti) dovranno necessariamente riportare sia l'importo di pensione teorica che quello che verrà materialmente posto in pagamento (pensione effettiva).

Si veda in proposito l'esempio n° 1.

B) Conseguimento del diritto a pensione prescindendo dall'applicazione del Regolamento 1606/98.

Nell'ambito di tale fattispecie, le disposizioni comunitarie stabiliscono la necessità di procedere al calcolo di due prestazioni pensionistiche: la prima, in base alla sola contribuzione nazionale; l'altra, secondo l'applicazione del Regolamento 1606/98 con le modalità più sopra esposte (calcolo del prorata). Il raffronto fra i due importi di pensione ottenuti individuerà il trattamento pensionistico più favorevole, che verrà conferito all'interessato.

Si veda in proposito l'esempio n° 2.

Domanda di totalizzazione prodotta da personale collocato a riposo anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento 1606/98.

Vertendo su tale ipotesi, è bene preliminarmente richiamare quanto già detto in altra informativa in tema di disposizioni transitorie del Regolamento 1606/98. In particolare, occorre ribadire che:

- l'insorgenza dei diritti derivanti dal Regolamento 1606/98 avviene col 25/10/98, data della sua entrata in vigore;
- destinatari del riesame delle posizioni previdenziali già definite in funzione della normativa di sicurezza sociale comunitaria potranno essere solo quei soggetti che, sempre al 25/10/98, siano in grado di soddisfare (tenendo conto della totalizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero) i requisiti anagrafici e/o contributivi che per il pensionamento erano richiesti dalle disposizioni legislative nazionali al momento dell'entrata in vigore dello stesso Regolamento 1606/98.

Ove non sussistessero i predetti requisiti, e quindi in mancanza del diritto al riesame amministrativo della posizione previdenziale nazionale, la domanda di totalizzazione verrà automaticamente considerata quale istanza di liquidazione della prestazione a carico di Stato estero, avviando nel contempo gli adempimenti a ciò connessi.

In ordine alla data dalla quale hanno decorrenza gli effetti che scaturiscono dall'applicazione del Regolamento comunitario di sicurezza sociale, giova chiarire che gli stessi verranno attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 95 quater dello stesso Regolamento 1606/98 e cioè:

- dal 25/10/98 se le relative domande siano state presentate entro il primo biennio dall'entrata in vigore del medesimo Regolamento 1606/98 (cioè entro il 24/10/00);
- dalla data di presentazione della domanda, se prodotta oltre il biennio.

Per quanto concerne i casi di riesame di posizioni previdenziali già definite, numerosi dubbi operativi sono scaturiti dal meccanismo di rivalutazione della retribuzione (o delle retribuzioni in caso di determinazione della pensione secondo i criteri introdotti dal D.Lgs. 503/92). Tale procedura è necessaria per rendere omogenei i trattamenti pensionistici fra i quali dovrà operarsi il raffronto al 25/10/98, stante che quello nazionale in godimento è stato oggetto di perequazioni annuali. Al riguardo è conveniente sintetizzare la procedura di calcolo cui attenersi nei casi di specie:

- 1) riliquidazione del trattamento prendendo a base del computo sia la retribuzione pensionabile (o la retribuzione pensionabile e quella media necessaria al calcolo della quota "B" di pensione) opportunamente rivalutata con l'uso del coefficiente (o dei coefficienti) indicato (indicati) nella

lettera-provvedimento, sia l'intera contribuzione (estera e nazionale) di cui è titolare l'interessato;

- 2) l'importo di pensione così determinato (pensione "teorica") dovrà essere ridotto in relazione al rapporto esistente tra i periodi nazionali e quelli complessivi;
- 3) raffronto fra l'importo di pensione nazionale in godimento al 25/10/98 e quello risultante dal calcolo di cui ai precedenti punti 1) e 2), con attribuzione di quest'ultimo solo se più favorevole.

Nulla osta che le operazioni afferenti la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili vengano effettuate giovandosi del pacchetto applicativo INPDAP in uso per il calcolo delle pensioni, con l'avvertenza però di :

1. impostare quale data di cessazione quella in cui si deve effettuare il raffronto fra le pensioni (25/10/98);
2. inserire fra i servizi utili i periodi assicurativi esteri che derivano dall'applicazione del Regolamento 1606/98;
3. implementare le schede delle retribuzioni inserendo un nuovo record alla data del 25/10/98 relativo alla retribuzione, sulla quale è stata determinata la pensione in pagamento (e cioè quella nazionale comprensiva dell'ultima "tranche" contrattuale), rivalutata con il coefficiente indicato nella lettera-provvedimento.

In merito alla natura dei coefficienti, appare utile precisare che gli stessi sono rilevabili dalla tabella di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione con decorrenza nell'anno 1998, tabella già inserita negli allegati della circolare di questo Istituto del 24/02/1999 n.° 12, avente per oggetto: " Decreto legislativo 30 aprile 1997, n.° 184".

Si veda in proposito, l'esempio n° 3, fra i cui allegati viene riproposta la predetta tabella.

Totalizzazione nei casi di pensione da determinarsi ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 335/95.

Come è noto, la pensione d'inabilità liquidata ai sensi dell'art. 2 (comma 12) della legge 335/95 viene calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti d'età, previsti per il collocamento a riposo nell'ambito del sistema retributivo ovvero ad anni 60 di età per il sistema misto o contributivo.

La totalizzazione in tali fattispecie avviene in modo analogo alle altre tipologie di pensioni con la particolarità, però, che in questo caso occorre determinare l'importo di pensione "effettiva" mediante calcolo del prorata sui periodi di assicurazione nazionali effettivi, senza computare il "bonus" di anzianità attribuibile per effetto dell'art. 2, comma 12, della legge 335/95.

Vedasi l'esempio n° 4.

Totalizzazione con oltre 40 anni di servizio.

Può ricorrere il caso di un iscritto che vanti fra periodi di assicurazione nazionali ed esteri un'anzianità complessiva superiore ai 40 anni. In tale ipotesi la riduzione della pensione "teorica" col calcolo del prorata dovrà tener conto della circostanza che gli anni di servizio che eccedono il quarantesimo non comportano alcun incremento del trattamento di quiescenza. Di conseguenza, il calcolo del prorata si baserà sul rapporto esistente fra i periodi nazionali e quelli complessivi che non potranno eccedere, in ogni caso, i 480 mesi.

Rinuncia al provvedimento di totalizzazione

Alcune Sedi di questo Istituto hanno chiesto di conoscere se nell'ambito applicativo del Regolamento CEE 1606/98 sia o meno possibile rinunciare alla totalizzazione dei periodi assicurativi esteri e, nell'affermativa, se occorra rispettare termini di decadenza.

Al riguardo, è da osservare che nei vigenti Regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale non sono presenti disposizioni che disciplinano tale evenienza.

Per superare tale vuoto legislativo è necessario perciò far riferimento a quanto stabilito dalle norme ordinamentali di questo Istituto per provvedimenti similari a quello di totalizzazione.

In via analogica è quindi ammessa la facoltà di rinunciare al provvedimento di totalizzazione purchè la relativa volontà dell'interessato venga manifestata entro la data di emissione del provvedimento di pensione nel quale i periodi oggetto di totalizzazione trovano valutazione. Infatti, con la ricezione del formale atto di riconoscimento dei richiesti periodi assicurativi esteri e soltanto prima che tale atto esplichi i suoi effetti ai fini previdenziali, l'interessato potrà effettuare ogni valutazione di merito circa la propria posizione previdenziale.

Perequazione annuale delle pensioni in regime internazionale.

La perequazione automatica prevista dall'art. 21 della legge 730/83 e successive modificazioni è applicabile anche alle pensioni in regime internazionale e verrà calcolata e corrisposta, sull'importo della pensione spettante.

Informazioni sul decesso di titolari di pensione estera.

Come accennato in precedenza, al verificarsi dei requisiti anagrafico-contributivi previsti dalla legislazione del Paese estero presso il quale risulta versata contribuzione, la competente Istituzione previdenziale estera, previo collegamento effettuato da questo Istituto, procederà a liquidare e corrispondere al richiedente un trattamento pensionistico.

Da recenti incontri con organismi di collegamento esteri è emersa l'assoluta necessità di comunicare con ogni possibile tempestività il decesso del titolare di una prestazione estera, onde evitare per quanto più possibile il recupero di somme indebitamente erogate. Osservato altresì che i soggetti in argomento, per la quasi totalità, sono anche titolari di un trattamento di quiescenza nazionale in carico al Settore gestione e pagamento pensioni delle Sedi provinciali e/o territoriali, che ne cura la materiale erogazione, è necessario implementare la seguente procedura:

- a) il Settore pensioni in regime internazionale della Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici, che riceve per conoscenza copia dei provvedimenti concessivi esteri, segnalerà al Settore gestione e pagamento pensioni che ha in carico la relativa partita pensionistica nazionale i nominativi dei pensionati ai quali sia stata liquidata una prestazione estera;
- b) il Settore gestione e pagamento pensioni darà comunicazione al Settore pensioni internazionali dell'avvenuto decesso del titolare di una pensione estera con ogni possibile tempestività, a mezzo fax al numero 06/51017173;
- c) di tale circostanza il Settore pensioni in regime internazionale darà immediata cognizione all'Istituzione previdenziale estera, che sosponderà i pagamenti diretti evitando così il formarsi di cospicue somme indebite.

Iscritti che hanno svolto all'estero attività di pubblico dipendente.

E' noto che il Regolamento CE 1606/98 ha esteso ai regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati membri dell'Unione europea l'applicazione dei precedenti regolamenti in tema di sicurezza sociale (Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72). Di conseguenza, i principi della totalizzazione e del calcolo delle pensioni in prorata sono estesi per analogia a detti regimi, fatta salva la deroga prevista negli articoli 43 bis, paragrafo 2 (invalidità) e 51 bis, paragrafo 2 (vecchiaia e morte), del Regolamento 1408/71.

La deroga in questione riguarda tutti i casi in cui la legislazione di uno Stato membro, concernente i diritti pensionistici a carico dei regimi speciali per pubblici dipendenti, ponga la condizione che tutti i periodi di assicurazione siano compiuti in uno o più regimi speciali per pubblici dipendenti di tale Stato, precludendo, in definitiva, la possibilità di cumulare i periodi assicurativi esistenti nell'ambito di altri Stati membri.

In proposito, mentre si fa riserva di fornire più dettagliate informazioni generali, il completo elenco degli Stati che applicano la deroga di cui sopra nonché i relativi organismi di riferimento, in questa sede appare sufficiente rappresentare che i periodi assicurativi fatti valere a carico dei regimi speciali dei Paesi che si avvalgono della deroga in questione possano essere totalizzati da parte italiana. Ciò in quanto nell'ordinamento di questo Istituto non sono presenti quelle condizioni legislative dianzi accennate che costituiscono titolo di deroga.

Accordo Unione europea-Svizzera.

Si rende noto che è stato recentemente concluso un accordo in materia di sicurezza sociale fra la Confederazione elvetica e l'Unione europea. Detto accordo è entrato in vigore dal 1° giugno 2002. Da tale data non sarà perciò più possibile inoltrare domande di trasferimento dei contributi dall'assicurazione svizzera a quella italiana sulla base di quanto già previsto dalla Convenzione Italo-Svizzera.

Per le domande di valutazione di periodi assicurativi svizzeri prodotte successivamente al 1° giugno 2002 troveranno invece applicazione le vigenti disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale (Regolamento 1408/71; Regolamento 574/72 e Regolamento 1606/98).

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Costanzo Gala)
F.to Dr. Gala

PARTE II (esempi di calcolo)**ESEMPIO N° 1**

(Diritto a pensione con la sola applicazione del Regolamento CE 1606/98)

Dipendente cessato dal 1°.1.2000 con 37 anni di servizio complessivo che presenta i seguenti dati:

- servizio estero anni 3, mesi 6, giorni 0
- " nazionale anni 33, mesi 6, giorni 0

pensione annua linda computata su 37 anni = Euro 15.493,70

Il predetto importo di pensione costituisce la pensione “teorica”, quella da porre in pagamento sarà invece:

anni 33 e mesi 6 = mesi 402
anni 37 e mesi 0 = mesi 444

Euro 15.493,70 x $\frac{402}{444}$ = Euro 14.028,079 = Euro 14.028,08 (pensione “effettiva”)

ESEMPIO N°2

(Diritto a pensione indipendentemente dall'applicazione del Regolamento CE 1606/98)

Dipendente cessato dal 1°.1.1999 con:

- servizio estero anni 3, mesi 0
- servizio nazionale anni 37, mesi 0
- pensione nazionale (determinata su 37 anni di servizio) Euro 20.141,00
- pensione “teorica” (calcolata su 40 anni complessivi) Euro 21.350,00

La pensione effettiva (in regime internazionale) sarà data da:

$$\text{Euro } 21.350,00 \times \frac{444}{480} = \text{Euro } 19.748,750 = \text{Euro } 19.748,75$$

Pensione nazionale	Euro 20.141,00
“ in regime internazionale	Euro 19.748,75

Poiché la prestazione nazionale è più favorevole, verrà posta in pagamento la pensione di Euro 20.141,00, con esplicita annotazione sul provvedimento di liquidazione (determinazione o decreto) dell'effettuato raffronto fra i due trattamenti, con conferimento di quello più favorevole.

ESEMPIO N° 3

Rivalutazione delle retribuzioni pensionabili mediante l'uso del pacchetto applicativo per il calcolo delle pensioni – Domanda di valutazione prodotta il 1/9/2000.

La documentazione allegata (contrassegnata dalla lettera A) a margine del foglio) è relativa alla situazione reale con determinazione della pensione nazionale, quella in cui è annotata la lettera B) riporta, invece, le operazioni da compiere per il calcolo della rivalutazione delle retribuzioni con determinazione della pensione “teorica” (da proratizzare).

In pratica, avremo quindi:

- decorrenza dell’eventuale beneficio del Regolamento 1606/98: 25/10/98
- pensione nazionale: Euro 7.033,28; perequata al 25/10/98 Euro 8.126,00
- pensione internazionale “teorica”: Euro 8.333,42 x 328 = Euro 7.992,28

342

Poiché la pensione nazionale è più favorevole rispetto a quella “effettiva” in regime internazionale, verrà confermato l’importo di pensione in pagamento rendendo edotto l’interessato di tale circostanza.

OGGETTO: Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

Ufficio periferico di ROMA

A

Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

Corso d'Italia, 108

C.A.P. 00198

per il tramite dell'Inpdap - settore pagamento e gestione pensioni di ROMA

codice ente	denominazione e sede dell'ente
70090100	COMUNE DI ROMA ROMA

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di 7° Amministrativo

iscritto alla Cassa Pensioni (1) DIP. ENTI LOCALI

(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)		nato il	luogo di nascita			
0	PENSIONE ITALIANA		26/11/1943	Roma			
codice fiscale	cessato dal servizio il	27/06/1994	servizio	età alla cessazione			
NTNNTA43S66F060H			ai Fini Pen.	ai Fini IIS	Anni	Mesi	Giorni
			27	40	50	7	1
motivo della cessazione							
Inv. ass. e perm. qualsiasi Proficuo lavoro							
limiti tassativi vigenti al 31/12/92							
età servizio							
65 40							
acconto a carico dell'Ente							
importo mensile				per il periodo			
				da	a		

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo diretto	importo indiretto
PENSIONE ITALIANA	26/11/1943	28/06/1994	€ 6.571,87	€ 0,00
su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)		01/01/1995	€ 6.844,73	€ 0,00
		01/12/1995	€ 7.033,28	€ 0,00

motivo	importo	scadenza	
		mese	anno

Il responsabile

li 23/07/2002

TIMBRO
ENTE

RISERVATO ALL'INPDAP SETTORE PAGAMENTO E GESTIONE PENSIONE

n. di iscrizione	titolare				decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione	
	decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione		decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

li 19

TIMBRO

IL DIRETTORE

QUADRO I - SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL			AL			VALUTAZ. SERVIZIO			COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
	G	M	A	G	M	A	UTILE	ARROT.	AA MM GG AA MM	
	(1)	(2)		(3)	(4)					

PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992

Riconglunzione art.2 L. 29/79							7	8	0	7	8
Comune Di Roma Roma	21	10	1974	31	12	1992	18	2	10		
Totale Servizi fino al 31/12/1992				25	10	10	25	10		0,56910	

PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994

Comune Di Roma Roma	1	1	1993	27	6	1994	1	5	27		
Totale Servizi Dal 01/01/1993 al 31/12/1994				1	5	27	1	6			
Totale Servizio Alla Cessazione				27	4	7	27	4		0,60522	

DATI RIEPILOGATIVI

Servizio alla cessazione = anni 27 ; mesi 4	Coeff. Tab.A L. 965/1965 e Art. 17 L. 724/1994 = 0,60522
Servizio al 31 / 12 / 1992 = anni 25 ; mesi 10	Coeff. Tab.A L. 965/1965 = 0,56910
Differenza = anni 1 ; mesi 6 (5)	Differenza = 0,03612

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

DAL 1/1/1993 AL 27/06/1994 = giorni 537	valutazione al 50,0 % =giorni 268
DAL 1/1/1996 AL = giorni 0	valutazione al 66,6 % =giorni 0 (arr. per difetto)
	TOTALE giorni 268 (6) a decorrere dal 30/09/1993

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferim	retribuzione goduta nel periodo di riferimento	punto % per nr... anni	INDICI ISTAT		retribuz. goduta nel periodo di riferimento rivalutata	giorni di godim.	giorni di godim. DL 373/93	retribuz. teorica del periodo di riferimento	retribuz. teorica del periodo di riferimento ai sensi D.L. 373/93
			anno precedente decorrenza	riferimento anni di cui alla col. (7)	R'a	m,a	m',a	R'a x m,a	R'a x m',a
a	Ra	Ca	I(d-1)	la	(12)=(8)x(9)x(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)	(16)=(12)x(14)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)x(9)x(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)x(13)	(16)=(12)x(14)
1994	€ 10.864,35	1,00	104,2000	104,2000	€ 10.864,35	87		€ 945.198,45	
1994	€ 10.722,74	1,00	104,2000	104,2000	€ 10.722,74	90		€ 965.046,60	
1993	€ 10.722,74	1,00	104,2000	104,2000	€ 10.722,74	91		€ 975.769,34	
					totali	268		€ 2.886.014,39	
							Rm	€ 10.768,71	
							0,80 Rm	€ 8.614,97	

A

Nota: (Coeff. tab. 'A' L. 965/1965, Art. 17 L. 724/94 e c. 19 art. 2 L. 335/95)

A

QUADRO II - TRATTAMENTO DIRETTO

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE	Vedi nota a fianco	SERVIZIO AL 31/12/1962	(COEFF. TAB. 'A' L.965/1965)	SERVIZIO AL 31/12/1997	(COEFF. TAB. 'A' L.965/1965)	DIFF. COEFF. 1992 - 1997	DIFF. COEFF. 1997-CESS.
ANNI MESI A		ANNI MESI B		ANNI MESI B'		C = (B' - B)	C' = (A - B')
27 4	0,60522	25 10	0,5691	27 4	0,60522	0,03612	0
RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE		RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO		PRIMA QUOTA DI PENSIONE		SECONDA QUOTA DI PENSIONE	
1) € 10.864,35		2) 2) *		3) = (1 x B)		4) = (2 x C) + (2' x C')	
		€ 10.768,71		€ 6.182,90		€ 388,97	
		€ 0,00				€ 6.571,87	
DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)							

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	COEFF. TAB "A" L.965/1965 E ART.17 L.724/94	IMPORTO BENEFICI L.336/70 IN PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA	PENSIONE CON BENEFICI ARROTONDATA
7)	8)	9) = 7) x 8)	10) = 6)	11) = 9) + 10)	12)
IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)					

EVENTUALE QUOTA B DI PENSIONE	EVENTUALI CAMPAGNE DI GUERRA	EVENTUALE 1° QUOTA CAMPAGNA DI GUERRA
(SI SOMMA NEL TOTALE QUOTE)		(SI SOMMA NEL TOTALE QUOTE)
€ 0,00	0	€ 0,00

RIDUZIONE EX ART.11 L.537/93 (ove prevista); importo di cui al punto 6) o 12)	X %	14)
6) o 12) - 14) arrotondato Euro		€ 6.571,87
	giorno mese anno	
15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire	16) DECORRENZA	IMMEDIATA DAL 28 6 1994 DIFFERITA DAL
€ 6.571,87		

* in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori ai tetti Previsti per l'anno 1994 gli importi verranno così abbattuti:

Tetto A : 54.325,95 Abbattimento al 72,50%

Nota: nel calcolo di 2) si effettua l'abbattimento solo del 50% del tetto A

QUADRO III - DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE FUTURA	RETRIBUZIONE MEDIA CON FUT. SCADENZA CONTRATTUALE (1)	PRIMA QUOTA DI PENSIONE SU SCADENZA CONTRATTUALE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE SU SCADENZA CONTRATTUALE	PENSIONE ANNUA ARROTOND. SU SCADENZA CONTRATTUALE	PENSIONE ANNUA ARROTOND. E OVE PREVISTO ABBATTUTA
1a)	2a 2a*	* 3a) = 1a) x B	4a) = (2a x C) + (2a' x C')	5a) = 3a) + 4a) e (12 - 6)	6a) = 5a) x 13)
€ 11.340,43	€ 10.822,00	€ 6.453,84	€ 390,89	€ 6.844,73	€ 6.844,73
	€ 0,00			DECORRENZA DAL 01/01/1995	

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE FUTURA	RETRIBUZIONE MEDIA CON FUT. SCADENZA CONTRATTUALE (1)	PRIMA QUOTA DI PENSIONE SU SCADENZA CONTRATTUALE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE SU SCADENZA CONTRATTUALE	PENSIONE ANNUA ARROTOND. SU SCADENZA CONTRATTUALE	PENSIONE ANNUA ARROTOND. E OVE PREVISTO ABBATTUTA
1a)	2a 2a*	* 3a) = 1a) x B	4a) = (2a x C) + (2a' x C')	5a) = 3a) + 4a) e (12 - 6)	6a) = 5a) x 13)
€ 11.669,41	€ 10.858,83	€ 6.641,06	€ 392,22	€ 7.033,28	€ 7.033,28
	€ 0,00			DECORRENZA DAL 01/12/1995	

QUADRO IV - TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI REVERSIBILITÀ	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATO	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Timbro Ente

IL RESPONSABILE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A		DA COMPILARSI A CURA DELL'ENTE L. 131/83						
n. di posizione	Cognome e nome	nato il	cessato il ultimo giorno inv.	livello o qualifica alla cessazione	limiti di età per coll. a riposo	trattamento provvisorio di pensione	importo annuo	dal
0	PENSIONE ITALIANA	26/11/1943	27/06/1994	7^ Amministrativo	65	€. 6.571,87	28/06/1994	
CODICE FISCALE	NTNNTA43S66FD060H	Ovvero il superstite						
relazione di parentela	cognome e nome	nato il		luogo di nascita		codice		
CODICE FISCALE				comune				provincia
dipendente da:	COMUNE DI ROMA ROMA (RM)	5	città Roma	(RM)	c.a.p. 00100	70090100		
residente:	via/piazza Po							
Motivo dell'invio:								
CHIEDE:								
1,2,6,7,8,9,17	<input type="checkbox"/> pensione diretta							
1,2,3,4,5,6,7,8,17	<input type="checkbox"/> pensione indiretta							
1,2,3,4,5,6,7,8,17	<input type="checkbox"/> pensione reversibile							
1,2,6,7,8,9,17	<input type="checkbox"/> pensione privilegiata							
1,2,6,7,8,17	<input type="checkbox"/> costituzione posizione assicurativa L. 322/1958							
1,2,8,10,11,13,14,17	<input type="checkbox"/> riscatto di							
1,2,8,17	<input type="checkbox"/> ricongiunzione art.1 legge 29/79							
1,2,8,17	<input type="checkbox"/> ricongiunzione art.2 legge 29/79							
1,2,8,17	<input type="checkbox"/> ricongiunzione art.6 legge 29/79							
1,2,15,16,17	<input type="checkbox"/> computo servizio militare art.1 legge 27/4/91							
1,2,8,17	<input type="checkbox"/> ricongiunzione legge 45/90							
1,2,8,17	<input type="checkbox"/> ricongiunzione legge 523/54, 1092/73, 761/73							
1,2,8,17	<input type="checkbox"/> sistemazione posizione previdenziale							
1,2,8,17	<input type="checkbox"/> indennità fine servizio							
SCELTA DEL PATRONATO								
<p>Il sottoscritto delega il Patronato dell'art. 47 del C.C., a rappresentarlo ed assistere lo gratuitamente nei confronti dell'IN.P.D.A.P. per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti di cui al D.l.v. del Capo provvisorio dello Stato n° 804 del 29/07/1947 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.</p>								
(data e firma)								
(firma operatore e timbro patronato)								
codice I.N.P.D.A.P. (Patronato)								
(numero pratica del Patronato)								

QUADRO 1: Riscatti e ricongiunzioni

QUADRO 4: Retribuzioni analitiche dall'1/1/1993

cognome e nome	data di nascita	Pratica N°
----------------	-----------------	------------

PENSIONE ITALIANA

Dal 01/01/1993 Al 31/12/1993

€ 0,00

Dal	01/01/1993	Al	31/12/1993
+18% pens IFS	Valid. e Voci Retrib.	Acc.	Importo
no si si 13° Mensilità	No	€ 596,98	
no si no ASSEGNO AD PERS.	No	€ 1.239,50	
no si si I.I.S.	No	€ 6.983,58	
no si si Indennità D.P.R. 347	No	€ 216,91	
no si si R.I.A. x 13	No	€ 1.629,53	
no si si Stipendio Annuo	No	€ 7.039,82	
no si si IIS In Detrazione	No	€ 6.983,58	
TOTALE A	€ 17.706,32		
TOTALE 18% (ove applicabile)	€ 0,00		
TOTALE A + 18% (ove applicabile)	€ 17.706,32		
TOTALE B	€ 0,00		
TOTALE A + B	€ 17.706,32		
TOTALE T.F.S. (ove applicabile)	€ 16.466,82		

Dal	01/04/1994	Al	27/06/1994
+18% pens IFS	Valid. e Voci Retrib.	Acc.	Importo
no si si 13° Mensilità	No	€ 596,98	
no si si Anticipo Contrattuale x 12	No	€ 141,61	
no si no ASSEGNO AD PERS.	No	€ 1.239,50	
no si si I.I.S.	No	€ 6.983,58	
no si si Indennità D.P.R. 347	No	€ 216,91	
no si si R.I.A. x 13	No	€ 1.629,53	
no si si Stipendio Annuo	No	€ 7.039,82	
no si si IIS In Detrazione	No	€ 6.983,58	
TOTALE A	€ 17.706,32		
TOTALE 18% (ove applicabile)	€ 0,00		
TOTALE A + 18% (ove applicabile)	€ 17.706,32		
TOTALE B	€ 0,00		
TOTALE A + B	€ 17.706,32		
TOTALE T.F.S. (ove applicabile)	€ 16.466,82		

Dal	01/01/1995	Al	30/11/1995
+18% pens IFS	Valid. e Voci Retrib.	Acc.	Importo
no si si 13° Mensilità	No	€ 644,50	
no si si no ASSEGNO AD PERS.	No	€ 1.239,50	
no si si I.I.S.	No	€ 6.983,58	
no si si Indennità D.P.R. 347	No	€ 216,91	
no si si R.I.A. x 13	No	€ 1.629,53	
no si si Stipendio Annuo	No	€ 7.039,82	
no si si IIS In Detrazione	No	€ 6.983,58	
TOTALE A	€ 18.324,01		
TOTALE 18% (ove applicabile)	€ 0,00		
TOTALE A + 18% (ove applicabile)	€ 18.324,01		
TOTALE B	€ 0,00		
TOTALE A + B	€ 18.324,01		
TOTALE T.F.S. (ove applicabile)	€ 17.084,51		

Dal	01/01/1994	Al	31/03/1994
+18% pens IFS	Valid. e Voci Retrib.	Acc.	Importo
no si si 13° Mensilità	No	€ 596,98	
no si no ASSEGNO AD PERS.	No	€ 1.239,50	
no si si I.I.S.	No	€ 6.983,58	
no si si Indennità D.P.R. 347	No	€ 216,91	
no si si R.I.A. x 13	No	€ 1.629,53	
no si si Stipendio Annuo	No	€ 7.039,82	
no si si IIS In Detrazione	No	€ 6.983,58	
TOTALE A	€ 17.706,32		
TOTALE 18% (ove applicabile)	€ 0,00		
TOTALE A + 18% (ove applicabile)	€ 17.706,32		
TOTALE B	€ 0,00		
TOTALE A + B	€ 17.706,32		
TOTALE T.F.S. (ove applicabile)	€ 16.466,82		

Dal	01/12/1995	Al	01/12/1995
+18% pens IFS	Valid. e Voci Retrib.	Acc.	Importo
no si si 13° Mensilità	No	€ 669,80	
no si no ASSEGNO AD PERS.	No	€ 1.312,46	
no si si I.I.S.	No	€ 6.983,58	
no si si R.I.A. x 13	No	€ 1.629,53	
no si si Stipendio Annuo	No	€ 8.037,62	
no si si IIS In Detrazione	No	€ 6.983,58	
TOTALE A	€ 18.652,99		
TOTALE 18% (ove applicabile)	€ 0,00		
TOTALE A + 18% (ove applicabile)	€ 18.652,99		
TOTALE B	€ 0,00		
TOTALE A + B	€ 18.652,99		
TOTALE T.F.S. (ove applicabile)	€ 17.320,53		

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL'ART. 30 DEL D.L. 8/2/1983, N° 55

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N° 131

Visto l'art. 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n° 131

si certifica che il dipendente di cui al frontespizio ha prestato i servizi indicati al Quadro 2 aventi le caratteristiche dichiarate al fianco di ciascun periodo, che sono riconoscibili i riscatti e/o le riconquiste di cui al Quadro 1, che allo stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate ai Quadri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai competenti organi di controllo o di vigilanza.

data 23/07/2002
Il Responsabile
timbro dell'Ente

OGGETTO: Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

A.I.P.L.N.P.D.A.P.

Mod. S. C. 755/R ver 9

Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

Ufficio periferico di ROMA

13

Corso d'Italia, 108

C.A.P. 00198

per il tramite dell'Inpdap - settore pagamento e gestione pensioni di ROMA

codice ente	denominazione e sede dell'ente
70090100	COMUNE DI ROMA ROMA

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di **7° Amministrativo** iscritto alla Cassa Pensioni (1) **DIP. ENTI LOCALI**

(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (8)	nato il	decorrenza	importo diretto	importo indiretto
PENSIONE ITALIANA ED ESTERO	26/11/1943	25/10/1998	€ 7.876,02	€ 0,00

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (9)

motivo	importo	scadenza	
		me	an

ii 26/07/2002

**TIMBRO
ENTE**

Il responsabile

RISERVATO ALL'INPDAP SETTORE PAGAMENTO E GESTIONE PENSIONE

n. di iscrizione		titolare		decorrenza		importo annuo trattamento provvisorio di pensione	
decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione	decorrenza	importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopra indicate

11

19

TIMBRO

IL DIRETTORE

QUADRO I - SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO

ENTE PRESSO CUI E' STATO PRESTATO IL SERVIZIO	DAL			AL			VALUTAZ. SERVIZIO			COEFFICIENTI DI RENDIMENTO
	G	M	A	G	M	A	UTILE	ARROT.		
	(1)	(2)		(3)	(4)					

PERIODI DI SERVIZIO FINO AL 31/12/1992

Ricongiunzione art.2 L. 29/79						7	8	0	7	8
Servizio Estero	24	9	1964	23	11	1965	1	2	0	
Comune Di Roma Roma	21	10	1974	31	12	1992	18	2	10	
Totale Servizi fino al 31/12/1992				27	0	10	27	0		0,59700

PERIODI DI SERVIZIO DAL 1/1/1993 AL 31/12/1994

Comune Di Roma Roma	1	1	1993	27	6	1994	1	5	27	
Totale Servizi Dal 01/01/1993 al 31/12/1994				1	5	27	1	6		
Totale Servizi fino al 31/12/1994				28	6	7	28	6		0,63488

DATI RIEPILOGATIVI

Servizio alla cessazione = anni 28 ; mesi 6	Coeff. Tab.A L. 965/1965 e Art. 17 L. 724/1994 = 0,63488
Servizio al 31 / 12 / 1992 = anni 27 ; mesi 0	Coeff. Tab.A L. 965/1965 = 0,59700
Differenza = anni 1 ; mesi 6 (5)	Differenza = 0,03788

DETERMINAZIONE DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

DAL 1/1/1993 AL 31/12/1995 = giorni 1080 valutazione al 50,0 % =giorni 540
DAL 1/1/1996 AL 24/10/1998 = giorni 1014 valutazione al 66,6 % =giorni 675 (arr. per difetto)
TOTALE giorni 1215 (6) a decorrere dal 01/01/1993

RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE

anno di riferim. a (7)	retribuzione goduta nel periodo di riferimento	punto %	INDICI ISTAT per nr... annni precedente decorrenza (8) (9)	anno riferimento alla col. (7) (10)	retribuz. goduta nel periodo di riferimento (11)	giorni di godim. DL 373/93 (12)=(8)x(9)x(10):(11) (13)	giorni di godim. godim. (14)	retribuz. teorica del periodo di riferimento R'a x m,a (15)=(12)x(13)	retribuz. teorica del periodo di riferimento ai sensi D.L. 373/93 R'a x m',a (16)=(12)x(14)
1994	€ 10.864,35	1,03	120,6037	108,3000	€ 12.461,58	87		€ 1.084.157,46	
1994	€ 10.722,74	1,03	120,6037	108,3000	€ 12.299,15	90		€ 1.106.923,50	
1993	€ 10.722,74	1,04	120,6037	104,2000	€ 12.907,20	360		€ 4.646.592,00	
				totali		537		€ 6.837.672,96	
							Rm	€ 12.733,10	
							0,80 Rm	€ 10.186,48	

QUADRO II - TRATTAMENTO DIRETTO

SERVIZIO ALLA CESSAZIONE	Vedi nota a fianco	SERVIZIO AL 31/12/1992	(COEFF. TAB. "A" L.965/1965)	SERVIZIO AL 31/12/1997	(COEFF. TAB. "A" L.965/1965)	DIFF. COEFF. 1992 - 1997	DIFF. COEFF. 1997-CESS
ANNI MESI A		ANNI MESI B		ANNI MESI B		C = (B' - B)	C' = (A - B')
28 6	0,63488	27 0	0,597	28 6	0,63488	0,03788	0
RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE		RETRIBUZIONE MEDIA DEL PERIODO INTERESSATO		PRIMA QUOTA DI PENSIONE	SECONDA QUOTA DI PENSIONE	TOTALE PRIMA E SECONDA QUOTA DI PENSIONE	PENSIONE ARROTONDATA
1) *		2) 2)	*	3) = (1 x B)	4) = (2 x C) + (2' x C')	5) = (3 + 4)	6)
€ 12.384,74		€ 12.733,10		€ 7.393,69	€ 482,33	€ 7.876,02	€ 7.876,02
€ 12.733,10							

DETERMINAZIONE PENSIONE CON BENEFICI L. 336/70 (ove spettanti)

IMPORTO BENEFICI LEGGE 336/70	COEFF. TAB "A" L.965/1965 E ART.17 L.724/94	IMPORTO BENEFICI L.336/70 IN PENSIONE	IMPORTO PENSIONE SENZA BENEFICI L. 336/70	PENSIONE CON BENEFICI NON ARROTONDATA	PENSIONE CON BENEFICI ARROTONDATA
7)	R)	9) = 7 x R)	10) = 6)	11) = 9) + 10)	12)
					13) = 12) - 6)

IMPORTO DEI BENEFICI SULLA PENSIONE (da capitalizzare)

EVENTUALE QUOTA B DI PENSIONE (SI SOMMA NEL TOTALE QUOTE)	EVENTUALI CAMPAGNE DI GUERRA	EVENTUALE 1^ QUOTA CAMPAGNA DI GUERRA (SI SOMMA NEL TOTALE QUOTE)
€ 0,00	0	€ 0,00

RIDUZIONE EX ART.11 L.537/93 (ove previsto); importo di cui al punto 6) o 12)

X %
6) o 12) - 14) arrotondato Euro
€ 7.876,02

15) IMPORTO DEFINITIVO DELLA PENSIONE = Lire	16) DECORRENZA	IMMEDIATA DAL	giorno	mese	anno
€ 7.876,02			25	10	1998

* in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori ai tetti Previsti per l'anno 1998 gli importi verranno così abbattuti:

Tetto A : 62.924,80 Abbattimento al 45,00%

Tetto B : 54.976,40 Abbattimento al 55,00%

Nota: nel calcolo di 2) si

Tetto C : 44.047,36 Abbattimento al 67,50%

effettua l'abbattimento solo del 50% del tetto A

Tetto D : 33.118,32 Abbattimento al 80,00%

QUADRO III - DETERMINAZIONE PENSIONE SPETTANTE SU FUTURE SCADENZE CONTRATTUALI (ove previste)

PENSIONE DIRETTA	RETRIBUZIONE ALLA CESSAZIONE	RETRIBUZIONE FUTURA SCADENZA	IMPORTO PENSIONE FUTURA SCADENZA ARROTONDATA	DECORRENZA
1) = 8) o 15 prec. quadro II	2)	3)	4) 6) t) / 2) x 3) + 13) prec. quadro II	giorno mese anno
Pdf = Pd X Rcf				
Rc				
Pd = Pensione diretta alla cessazione				
Rc = Retribuzione alla cessazione				
Pdf = Pensione diretta futura scadenza				
Rcf = Retribuzione contrattuale futura				

Pd = Pd X Rcf

Rc

Pd = Pensione diretta alla cessazione

Rc = Retribuzione alla cessazione

Pdf = Pensione diretta futura scadenza

Rcf = Retribuzione contrattuale futura

QUADRO IV - TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO

DECORRENZA	TRATTAMENTO PROVVISORIO DIRETTO	ALIQUOTA DI REVERSIBILITÀ	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO NON ARROTONDATO	TRATTAMENTO PROVVISORIO INDIRETTO ARROTONDATO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Timbro Ente

IL RESPONSABILE

Nota: (Coeff. tab. "A" L.965/1965, Art 17 L.724/94 e.c. 19 art. 2 L. 335/95)

B

IL/LA SOTTOSCRITTO/A		Cognome e nome		
n. di posizione	0			
PENSIONE ITALIANA ED ESTERO				
CODICE FISCALE		NTNNITA43S66F060H		
relazione di parentela		Ovvero il superstito	cognome e nome	
CODICE FISCALE				
dipendente da:	COMUNE DI ROMA ROMA (RM)			
residente:	via/piazza Po 5 città Roma			
motivo dell'Invio:				
CHIEDE:	<p><input type="checkbox"/> pensione diretta <input type="checkbox"/> pensione indiretta <input type="checkbox"/> pensione reversibile <input type="checkbox"/> pensione privilegiata <input type="checkbox"/> costituzione posizione assicurativa L. 322/1958 <input type="checkbox"/> riscatto di <input type="checkbox"/> ricongiunzione art.1 legge 29/79 <input type="checkbox"/> ricongiunzione art.2 legge 29/79 <input type="checkbox"/> computo servizio militare art.1 legge 274/91 <input type="checkbox"/> ricongiunzione legge 45/90 <input type="checkbox"/> ricongiunzione legge 523/54, 1092/73, 761/73 <input type="checkbox"/> sistemazione posizione previdenziale <input type="checkbox"/> indennità fine servizio</p>			
DA COMPILARSI A CURA DELL'ENTE L. 131/83				
nato il 26/11/1943 24/10/1998		livello o qualifica alla cessazione		
deceduto il 25/10/1998		7° Amministrativo	importo annuo	€. 7.876,02
cessato il ultimo giorno lavori		limiti di età per coll. a riposo		
		dal 65		
		provincia		
nato il		luogo di nascita		
		comune		
		codice		
		(RM)	c.a.p.	00100
denominazione e sede				
SCelta DEL PATRONATO				
<p>Il sottoscritto delega il Patronato dell'art. 47 del C.C., a rappresentarlo ed assistere gratuitamente nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. per la trattazione della pratica relativa alla presente domanda, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo del Capo provvisorio dello Stato n° 804 del 29/07/1947 e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.</p> <p>(data e firma) (data e firma) codice I.N.P.D.A.P. (Patronato)</p> <p>(numero pratica del Patronato) (data e firma) (data e firma)</p> <p>26/07/2002</p>				

QUADRO 1: Riscatti e ricongiunzioni

servizio valutabile dal	al	Tipologia del servizio riconosciuto	Periodo Utile AA MM GG	Periodo Att. AA MM	Ident. del provvedimento numero del	Data 1° rata	Data ultima rata	Importo Rata mens.	Importo Unica sol.	valido x pens.	Val. x anticipa estinz. ne T.F.S.
		Ricongiunzione art.2 L. 29/79								X	X
31/12/1992		Ricongiunzione art.2 L. 29/79				7	8	0	7	X	X

QUADRO 1: Sovvenzioni e Prestiti

Cassa / Ente erogatore	Numero	Protocollo	cc/Postale	Data Prima Rata	Data Ultima Rata	Rata Mensile	Residuo Debito	Anticipata Estinzione

dichiaro di accettare le anticipate estinzioni o gli oneri rateali o le trattenute in unica soluzione così come evidenziato dai prospetti sopra riportati. In fede

QUADRO 2: Periodi di servizio e loro caratteristiche

periodi di servizio dal	al	denominazione e Sede dell'Ente Iscritto presso il quale il servizio è stato prestato	tipo di servizio	livello o qualifica	motivo interruzione o cessazione	provvedim. di assunzione del numero	provvedim. di cessazione del numero	per diritto del	per misur A M G A M C T.F.S.	Val. x penso
24/08/1964	23/11/1965	Servizio Estero	Tempo Pieno					1	2 0 1 2 0	X X
21/10/1974	27/06/1994	Comune Di Roma Roma	Tempo Pieno					19	8 7 19 8 7	X X

Periodi di trattamento in servizio

B

cognome e nome

data di nascita

Pratica N°

26/11/1943

1

pag. 2

PENSIONE ITALIANA ED ESTERO

cognome e nome

data di nascita

Pratica N°

1

PENSIONE ITALIANA ED ESTERO

Dat	01/01/1993	A/ 31/12/1993	Importo	Dat	01/04/1994	A/ 27/06/1994	Importo
+18% pens. ffs	Valid. e Voci Retrib.	Acc.	+18% pens. ffs	Valid. e Voci Retrib.	Acc.	+18% pens. ffs	Valid. e Voci Retrib.
no si si 13° Mensilità	No	€ 596,98	no si si 13° Mensilità	No	€ 596,98	no si si 13° Mensilità	No
no si no ASSEGNO AD PERS.	No	€ 1.239,50	no si si Anticipo Contrattuale x 12	No	€ 141,61	no si no ASSEGNO AD PERS.	€ 1.239,50
no si sì I.S.	No	€ 6.983,58	no si no ASSEGNO AD PERS.	No	€ 1.239,50	no si si I.S.	No
no si si Indennità D.P.R. 347	No	€ 216,91	no si si Indennità D.P.R. 347	No	€ 6.983,58	no si si Indennità D.P.R. 347	No
no si si R.I.A. x 13	No	€ 1.629,53	no si si Stipendio Annuo	No	€ 216,91	no si si R.I.A. x 13	No
no si si Stipendio Annuo	No	€ 7.039,82	no si si Stipendio Annuo	No	€ 1.629,53	no si si Stipendio Annuo	No
no si si IIS In Detrazione	No	€ 6.983,58	no si si IIS In Detrazione	No	€ 7.039,82	no si si IIS In Detrazione	No
TOTALE A		€ 17.706,32	TOTALE A		€ 17.847,93	TOTALE A	
TOTALE 18% (ove applicabile)		€ 0,00	TOTALE 18% (ove applicabile)		€ 0,00	TOTALE 18% (ove applicabile)	
TOTALE A + 18% (ove applicabile)		€ 17.706,32	TOTALE A + 18% (ove applicabile)		€ 17.847,93	TOTALE A + 18% (ove applicabile)	
TOTALE B		€ 0,00	TOTALE B		€ 0,00	TOTALE B	
TOTALE A e B		€ 17.706,32	TOTALE A e B		€ 17.847,93	TOTALE A e B	
TOTALE T.F.S. (ove applicabile)		€ 16.466,82	TOTALE T.F.S. (ove applicabile)		€ 16.608,43	TOTALE T.F.S. (ove applicabile)	

Dat	01/01/1994	A/ 31/03/1994	Importo	Dat	24/10/1998	A/ 24/10/1998	Importo
+18% pens. ffs	Valid. e Voci Retrib.	Acc.	+18% pens. ffs	Valid. e Voci Retrib.	Acc.	+18% pens. ffs	Valid. e Voci Retrib.
no si si 13° Mensilità	No	€ 596,98	no si si RIVALUT. RETR. PENS. CE	No	€ 715,33	no si si RIVALUT. RETR. PENS. CE	No
no si no ASSEGNO AD PERS.	No	€ 1.239,50	no si si Stipendio Annuo	No	€ 11.669,41	no si si Stipendio Annuo	No
no si sì I.S.	No	€ 6.983,58	no si si IIS In Detrazione	No	€ 0,00	no si si IIS In Detrazione	No
no si si Indennità D.P.R. 347	No	€ 216,91	TOTALE A		€ 12.384,74	TOTALE A	
no si si R.I.A. x 13	No	€ 1.629,53	TOTALE A + 18% (ove applicabile)		€ 12.384,74	TOTALE A + 18% (ove applicabile)	
no si si Stipendio Annuo	No	€ 7.039,82	TOTALE B		€ 0,00	TOTALE B	
no si si IIS In Detrazione	No	€ 6.983,58	TOTALE T.F.S. (ove applicabile)		€ 12.384,74	TOTALE T.F.S. (ove applicabile)	
TOTALE A		€ 17.706,32	TOTALE A		€ 0,00	TOTALE A	
TOTALE 18% (ove applicabile)		€ 0,00	TOTALE A + 18% (ove applicabile)		€ 0,00	TOTALE A + 18% (ove applicabile)	
TOTALE A + 18% (ove applicabile)		€ 17.706,32	TOTALE B		€ 0,00	TOTALE B	
TOTALE T.F.S. (ove applicabile)		€ 16.466,82	TOTALE T.F.S. (ove applicabile)		€ 16.608,43	TOTALE T.F.S. (ove applicabile)	

CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL 4° E 5° COMMA DELL'ART. 30 DEL D.L. 8/2/1983, N° 55
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26/4/1983, N° 131Visto l'art. 30, commi 4 e 5, del D.L. 28/2/1983, n° 55 convertito con modificazioni in legge 26/4/1983, n° 131
si certifica che il dipendente di cui al frontespizio è servito indicati le modificazioni in legge 26/4/1983, n° 131
dichiarare al fianco di ciascun periodo, che sono riconoscibili i rischi e/o le ricognizioni di cui al Quadro 1, che allo
stesso dipendente spettavano le retribuzioni annue contributive indicate
ai Quadri 3 e 4, che i dati riportati nel presente certificato sono conformi ad atti e/o deliberazioni approvati dai
competenti organi di controllo o di vigilanza

data

26/07/2002

Il Responsabile

timbro dell'Ente

(D)

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni utili per il calcolo della quota di pensione spettante su anzianità contributive acquisite anteriormente al 1/1/1993

ANNO	1998
1998	1,0000
1997	1,0000
1996	1,0150
1995	1,0613
1994	1,1295
1993	1,1777
1992	1,2279
1991	1,2856
1990	1,3849
1989	1,4842
1988	1,5805
1987	1,6648
1986	1,7555
1985	1,8590
1984	2,0157
1983	2,2388
1982	2,5517
1981	2,9589
1980	3,5025
1979	4,1390
1978	4,7702
1977	5,3715
1976	6,3235
1975	7,3786
1974	8,6118
1973	10,0953
1972	11,3082
1971	12,0486
1970	12,6647
1969	13,3008
1968	13,7459
1967	13,9706
1966	14,2727
1965	14,6478
1964	15,3403
1963	16,4351
1962	17,8631
1961	18,8902
1960	19,3835

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni utili per il calcolo della quota di pensione spettante su anzianità contributive acquisite dal 1/1/1993 (art. 3, cooma 5, D.L.vo 503/1992)

ANNO	1998
1998	1,0000
1997	1,0000
1996	1,0275
1995	1,0781
1994	1,1470
1993	1,2037
1992	1,2663

ESEMPIO N°4

Calcolo pensione inabilità (art. 2, c. 12, legge 335/95) in regime comunitario.

Dati:

- anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore a 18 anni
- età anagrafica alla cessazione anni 50
- limite del bonus anni 60 di età.

Contribuzione nazionale	= mesi	80
“ estera	= mesi	30
Maggiorazione di servizio	= mesi	<u>120</u> 230

Pensione “teorica” calcolata su 230 mesi = Euro 2.106,65

Pensione effettiva:

Euro 2.106,65 x 80/ 110 = Euro 1.532,10.